



Prot.5561/p/cv

Roma, 1 agosto 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il Consiglio di
Amministrazione della CNCE

Lettera Circolare n. 22/2012

Oggetto: nuova versione Sportello Unico Previdenziale

Si comunica che domani, 2 agosto, alle ore 16,00 sarà attivata la versione 4.0.1.21 dello Sportello Unico Previdenziale che, oltre a modifiche riguardanti l'assistenza tecnica e la stampa del CIP, prevede per tutti gli operatori delle Casse Edili la possibilità di consultare, tramite interfaccia web o cooperazione applicativa, l'intero archivio dei DURC (cioè anche quelli emessi soltanto da INPS e INAIL) tramite le chiavi di ricerca presenti nell'applicazione.

E' appena il caso di sottolineare come tale modifica sia estremamente importante per consentire alle Casse Edili una forte azione di contrasto dell'evasione contributiva verso gli stessi enti paritetici.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore
Mauro Miracapillo



Comunicazioni

Visibilità: Pubblico
Numero: 497
Data: 12-07-2012
Tipo: Ministero del Lavoro
Titolo: Circolare n. 16/2012 Ministero del Lavoro
Testo:

Si trasmette in allegato la circolare 16/2012 emanata lo scorso 4 luglio dalla Direzione generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai controlli sul lavoro autonomo in edilizia.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Massimo Trinci

Il Presidente
Giorgio Forlani



1.pdf

Collegamenti:

Creato da: claudia venanzi **il:** 12-07-2012 08:45:58 AM

CIRCOLARE 16/2012



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 04/07/2012
Prot. 37 / 0012271 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro

*Alla Direzione Generale delle relazioni industriali
e dei rapporti di lavoro*

Al Coordinamento Tecnico delle Regioni

*All' INPS
Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed
Economia Sommersa*

*All' INAIL
Direzione Centrale Rischi*

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

LORO SEDI

e p.c.

All' Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Alla Provincia Autonoma di Trento

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

LORO SEDI

Oggetto: lavoratori autonomi – attività in cantiere – indicazioni operative per il personale ispettivo.

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Tale fenomeno, dal punto di vista quantitativo, è comprovato dalle rilevazioni effettuate dall'ANCE sui dati ISTAT relativi all'anno 2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che vanno affrontati sul piano ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Si ritiene, pertanto, necessario – anche sulla base delle considerazioni contenute nel documento approvato dal "Gruppo edilizia" del Coordinamento tecnico in materia di salute e sicurezza delle Regioni – fornire alcune indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

Va premesso innanzitutto che tali indicazioni, lungi dal costituire principi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate, sono da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la definizione contenuta nella disposizione normativa di cui all'art. 89, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, ai sensi della quale per lavoratore autonomo si intende la "*persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione*".

A tal proposito, va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore "*tout court*" ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. **Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.** Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 il quale, individuando la nozione di "idoneità tecnico-professionale" dei lavoratori autonomi – la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti – fa esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisorie la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (v. allegato 17. D.Lgs. cit.).

Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia – in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate – il riscontro di **un'eventuale monocommittenza.**

Tale elemento rappresenta del resto un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto "autonomo" posto in essere sebbene, come già accennato, questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento *a fortiori* di un'eventuale ricostruzione ispettiva.

Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, vanno però svolte alcune considerazioni idonee a supportare un regime di "presunzioni" sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini della citata "autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile.

L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa

(lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).

Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fundamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).

Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "cronoprogramma" destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie – non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 cod.civ..

Pertanto, si può concludere almeno sul piano delle "presunzioni" che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale – rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommitenza – **il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:**


- **manovalanza;**
- **muratura;**
- **carpenteria;**
- **rimozione amianto;**
- **posizionamento di ferri e ponti;**
- **addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**

Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti.

In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Pennesi)



Comunicazioni

Visibilità: Pubblico
Numero: 498
Data: 17-07-2012
Tipo: rateizzazione
Titolo: delibera 1-2012 Comitato della bilateralità
Testo: trasmette la delibera n. 1/2012 del 13 luglio u.s. del Comitato della Bilateralità.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente

Massimo Trinci

Il Presidente

Giorgio Forlani



1.pdf

Collegamenti:

Creato da: claudia venanzi **il:** 17-07-2012 12:39:45 PM

Addì 13 luglio 2012, in Roma

Associazione Nazionale Costruttori Edili,

ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI –
Dipartimento Edilizia,

ANIEM, ANCPL Lega Cooperative, Federlavoro e Servizi Confcooperative, AGCI
PL,

e

Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL,

- nel confermare la centralità del Durc quale documento attestante la regolarità delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili;
- preso atto del carattere eccezionale della grave crisi del settore delle costruzioni, con i drammatici risvolti in termini di perdita di occupazione e cessazione di imprese;
- tenuto conto che il DURC rappresenta il documento indispensabile sia nel campo delle opere pubbliche che in quello dei lavori privati, mancando il quale è inibita alle imprese l'attività lavorativa;
- considerati tempi e modalità di riconoscimento della rateizzazione da parte degli Istituti INPS e INAIL;

concordano quanto segue

1) In riferimento al punto 7) della Delibera n. 4/2005 del Comitato della Bilateralità, relativa alla rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile, per le rateizzazioni richieste fino al 31 dicembre 2013, è consentita, in deroga a quanto previsto dalla lettera c) dello stesso punto 7), anche la rateizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, mediante la procedura indicata nei punti seguenti.

Comitato della Bilateralità delibera n. 1/2012

- a) che la cassa edile, salve le delibere assunte dai propri organi, a richiesta inoltrata dall'impresa, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui aderisca o conferisca mandato, certifichi, entro 3 giorni dalla richiesta suddetta, il debito dell'impresa sino a quel momento maturato, ed effettuate le opportune verifiche sulle garanzie prestate, concordi un piano dei pagamenti che si esaurisca in 12 mesi.
- b) che l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione imprenditoriale di riferimento, sottoscriva un accordo sindacale aziendale con la RSU o la RSA, ove presenti, oppure, in assenza di queste, con le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie. In tale ultimo caso, l'accordo verrà stipulato presso la sede dell'associazione datoriale di cui sopra, salvo diverse modalità concordate tra le Parti Sociali territoriali di riferimento.

L'intera procedura, attivata dalla richiesta di cui alla precedente lettera a), dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla data della richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 20 dipendenti.













2) La Cassa Edile, ferma restando l'applicazione della lettera e) del punto 7 della citata delibera n. 4/2005, nel caso di accordo di rateizzazione nei termini di cui sopra, verserà ai dipendenti dell'impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze sin a quel momento versate dall'impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce, e potrà concedere le prestazioni quando la relativa contribuzione sarà stata effettivamente pagata, o riservarsi, se del caso, di anticiparne l'erogazione.

3) Rimangono ferme tutte le altre indicazioni previste dalla Delibera n. 4/2005.

4) Scaduto il termine di cui al punto 1), è interamente ripristinata la disciplina di cui alla Delibera n. 4/2005.

Comitato della Bilateralità delibera n. 1 /2012

Roma, 13 luglio 2012

ANCE	
ANAEPA CONFARTIGIANATO	
CNA COSTRUZIONI	
FIAE CASARTIGIANI	
CLAAI	
ANCPL LEGACOOP	
FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE	
AGCI PL	
ANIEM	
FENEAL UIL	
FILCA CISL	
FILLEA CGIL	

Comunicazioni

Visibilità: Pubblico
Numero: 499
Data: 30-07-2012
Tipo: Accordi
Titolo: trasmissione accordo 25/7/12
Testo: Si invia, in allegato, l'accordo sottoscritto dalle Associazioni del settore nella riunione del 25 luglio u.s. che modifica alcuni punti della Delibera 1/2011 del Comitato della Bilateralità e dell'Avviso Comune del 28/10/2010.

Si preannuncia che, sul tema della verifica di congruità, la CNCE intende organizzare una riunione tecnica nel prossimo mese di Settembre.

Con i migliori saluti

Il Vicepresidente
Massimo Trinci

Il Presidente
Giorgio Forlani



1.pdf

Collegamenti:

Creato da: claudia venanzi **il:** 30-07-2012 03:25:35 PM

Addì 25 luglio 2012 in Roma

tra

ANCE

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL
LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI PL, ANIEM CONFAPI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL,

Le parti, incontratesi in adempimento a quanto previsto al punto 4) della delibera n. 1/2011

concordano quanto segue:

- ✓ Il punto 5) della delibera n. 1/2011 è sostituito dal seguente: " Fermo restando il vigente obbligo di adozione del modello per le Casse Edili della denuncia per cantiere, dalla denuncia di competenza relativa al mese di gennaio 2013, la non compilazione dei campi obbligatori non permetterà l'inoltro della denuncia stessa".
- ✓ Il punto 6) della delibera n.1/2011 è sostituito dal seguente : " Dal 1° ottobre 2012 le Casse Edili a fine lavori segnaleranno alle imprese il raggiungimento o meno della congruità del costo della manodopera sul valore dell'opera secondo quanto previsto dall'Avviso Comune del 28 ottobre 2010 delle Associazioni nazionali del settore edile, fermo restando che, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la congruità sarà requisito imprescindibile per il rilascio del DURC regolare".
- ✓ Alla lettera f) dell'Avviso Comune 28 ottobre 2010 la cifra di 70 mila euro è sostituita dalla cifra 100 mila euro.

Le parti sottoscritte si impegnano affinché a livello territoriale siano immediatamente rese operative le disposizioni di cui alla delibera n.1/2011, come modificata dal presente Accordo, e a tal fine effettueranno specifica verifica sulla complessiva applicazione delle regole della congruità da parte del sistema entro il mese di novembre p.v. .

Letto, confermato e sottoscritto.


ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI




ANAEPA CONFARTIGIANATO



FENEAL UIL



FILCA CISL



CNA COSTRUZIONI

[Handwritten signature]

FIAE CASARTIGIANI

[Handwritten signature]

CLAAI

[Handwritten signature]

ANCPL LEGACOOP

[Handwritten signature]

FEDERLAVORO E SERVIZI
CONFCOOPERATIVE

[Handwritten signature]

AGCI PL

[Handwritten signature]

ANIEM CONFAPI

[Handwritten signature]

FILLEA CGIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]